

TAR Roma, Sezione III bis - Sentenza 04/06/2008 n. 5477
d.lgs 163/06 Articoli 37 - Codici 37.1

Già sotto la vigenza dell'art. 13, comma 5, della legge n. 109/1994, la giurisprudenza amministrativa aveva chiarito che l'impegno delle imprese dell'ATI costituenda di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, dovesse essere inserita, a pena di esclusione, nella busta contenente l'offerta economica, e ciò in virtù della univoca lettera della disposizione normativa, la quale precisava, da un lato, che l'offerta deve "contenere" l'impegno predetto, dall'altro che la mandataria - capogruppo deve essere indicata "in sede di offerta (cfr. C.d.S., sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 623; T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 aprile 2006, n. 636). Tale indirizzo deve essere ovviamente confermato anche dopo l'entrata in vigore del d. lgv. n. 163/2006, alla luce della lettera dell'art. 37, comma 8, che riproduce il testo dell'abrogato art. 13, comma 5, della legge n. 109/1994.